

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1109 del 09/03/2020
Oggetto	Regolamento Regionale 41/2001 - Art. 27 e 36. - proc. MO05A0131 (ex 1840/S) - Salumificio Vecchi S.r.l. - Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Castelnuovo Rangone (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1135 del 09/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno nove MARZO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento Regionale 41/2001 - Art. 27 e 36. - proc. MO05A0131 (ex 1840/S) - Salumificio Vecchi S.r.l. - Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Castelnuovo Rangone (MO).

Visti:

- il r.d. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- la l.r. n. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il r.r. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la l.r. n. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40/2005;
- la l.r. n. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.g.r. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015;
- la d.g.r. n. 787/2014, sulla durata delle concessioni ad uso diverso da quello idroelettrico;
- la d.g.r. n. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.g.r. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini." con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

premesso che con determinazione regionale n. 14623 del 15/10/2014 è stato rilasciato al Salumificio Vecchi S.r.l. (C.F. 01168150363) la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in comune di Castelnuovo Rangone;

preso atto che con nota prot. n. PG/2019/151762 del 02/10/2019 il Salumificio Vecchi S.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione scaduta il 15/10/2019;

ritenuto che le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicati nella domanda sono da ricondurre ad un rinnovo, di cui agli artt. 27 e 36 del R.R. n. 41/2001;

accertato che l'utenza idrica originaria, di cui si chiede il rinnovo, risulta così caratterizzata:

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **4,0 l/s** - quantitativo massimo prelevabile **2.600 m³/anno**.

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente, sito in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Gualinga n. 20/a;

coordinate catastali: foglio 28, mappale 184; coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 654.522 Y= 933.829;

Dati tecnici del pozzo esistente:

- manufatto realizzato il 18/10/1990 - colonna tubolare metallica del diametro interno pari a mm. 200;

- profondità m. 28 dal piano campagna; - avampozzo;

- elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec. 4,0 e una potenza di Kw 5,5.

- il prelievo ricade nel corpo idrico a rischio denominato **“CONOIDE TIEPIDO – confinato - superiore”** – Codice: **0400ER-DQ2-CCS** con stato quantitativo **“SCARSO”**;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);

-in base ai valori della subsidenza, della soggiacenza e del trend piezometrico si ricava una criticità tendenziale **“media”**;

- in presenza di corpo idrico in stato quantitativo scarso e con criticità tendenziale media, la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di **“REPULSIONE”** (per cui la derivazione è compatibile solo con prescrizioni ed è subordinata ai risultati di monitoraggi specifici del sito);

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva **“Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (‘‘Direttiva Derivazioni’’)**;

- con nota prot. n. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta **“Direttiva Derivazioni”**, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della “Direttiva Derivazioni” approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

- l’Unità Demanio Acque di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l’utenza richiesta risulta compatibile solo se subordinata ai risultati di un monitoraggio del livello della falda acquifera intercettata, da effettuare almeno due volte all’anno per tre anni consecutivi, ed alle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

verificato che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine e con le modalità fissate dall’art. 27 del R. R. n. 41/2001, pertanto non è soggetta a pubblicazione, né condizionata ai pareri di cui all’art. 12 del medesimo Regolamento Regionale;

- il richiedente rientra nella casistica disciplinata dall’art. 27, comma 8) del R.R. n. 41/2001, per cui ha potuto continuare il prelievo sino all’adozione del presente provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione rilasciata con determinazione regionale n. 14623 del 15/10/2014;

- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto a detta concessione, sia l’opera di presa che la quantità di acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione della Ditta, acquisita agli atti;

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all’art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d’uso della risorsa rientrano nelle tipologie d’uso “industriale” dell’art. 152, comma 1, lettera c) della L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015;

- l’importo del canone, vista la portata d’esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- i canoni relativi alla precedente concessione fino all’annualità 2019 compresa sono stati pagati regolarmente;

verificato, inoltre, che la ditta:

- in data 04/02/2020 ha versato euro 595,55 per il canone dell’anno 2020 e che in data 02/03/2020 ha versato euro 90,00 per le spese di istruttoria ed euro 21,55 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

ritenuto che, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il rinnovo della titolarità alla concessione possa essere rilasciato ai sensi dell’art. 27 del R.R. n. 41/2001 e che lo stesso, a norma della D.G.R. n. 787/2014, **possa essere assentito fino al 31.12.2023**, sotto l’osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell’Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Per quanto precede,

il dirigente determina

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Salumificio Vecchi S.r.l., con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO) - (C.F. 01168150363) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in comune di Castelnuovo Rangone rilasciata con determinazione regionale n. 14623 del 15/10/2014 come sopra meglio descritta:

b) **di approvare** il disciplinare, firmato dalla ditta concessionaria in data 02/03/2020 ed allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

c) **di quantificare**:

- in euro 595,55 il canone 2020 per l'uso della risorsa idrica;
- in euro 595,55 l'importo del deposito cauzionale

d) **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2023, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

e) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

f) **di dare atto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

h) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso;

i) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi della D.G.R. n. 486/2017;

l) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.